



# LA RIFORMA DELLO SPORT PRIMA PARTE

## Le novità del D. Lgs. 28.02.2021 n. 36

Dott. Enrico Maria Vidali, Dott. Andrea Gippone

**i Webinar**

*by Directio*

WEBINAR > LA RIFORMA DELLO SPORT - Le novità del D.Lgs. 28,02,2021 n. 36

*A cura dell'ODCEC di Torino*

11 maggio 2021

# INQUADRAMENTO NORMATIVO

## La Legge Delega

**L. 8.8.2019 n. 86** (G.U. 16.8.2019 n. 191) - Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di **ordinamento sportivo**, di **professioni sportive** nonché di **semplificazione** (in vigore dal 31.8.2019)

Capo I - Disposizioni in materia di ordinamento sportivo,

- Art. 1 - Misure in materia di ordinamento sportivo
- Art. 2 - Centri sportivi scolastici
- Art. 3 - Disciplina del titolo sportivo
- Art. 4 - Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi.

# INQUADRAMENTO NORMATIVO

## Capo II - Disposizioni in materia di professioni sportive,

- Art. 5 - Riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo,
- Art. 6 - Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

## Capo III - Disposizioni in materia di semplificazione e sicurezza in materia di sport.

- Art. 7 - Riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi
- Art. 8 - Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi
- art. 9 - Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

# INQUADRAMENTO NORMATIVO

## I Decreti attuativi

**D.Lgs. 28.2.2021 n. 36** - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (Art. 5 legge delega).

**D.Lgs. 28.2.2021 n. 37** - Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (Art. 6 legge delega).

**D.Lgs. 28.2.2021 n. 38** - Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (Art. 7 legge delega).

**D.Lgs. 28.2.2021 n. 39** - Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (Art. 8 legge delega).

**D.Lgs. 28.2.2021 n. 40** - Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (Art. 9 legge delega).

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

## 1) I PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMA

- a) riconoscere il **valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva**, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;
- b) **promuovere l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata** quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;
- c) consentire ad ogni individuo di praticare sport in un **ambiente sicuro e sano**;
- d) promuovere la **pari opportunità delle donne** nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
- e) riconoscere e garantire il **diritto alla pratica sportiva dei minori**, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;
- f) **incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità**, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

- g) **proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive**, in particolare modo i minori;
- h) introdurre una **disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo**, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;
- i) **valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi**, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
- l) **sostenere e tutelare il volontariato sportivo**;
- m) **valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti**.

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

## 2) LA NUOVA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

### La forma giuridica

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile (Snc, Sas, Spa, Srl).

Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva; possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo.

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

## I rapporti con gli ETS

Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore (D.Lgs 117/2017) e di impresa sociale (D.Lgs 112/2017).

## Il contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo e dello statuto

Nell'atto costitutivo deve essere indicata anche indicata la sede legale.

Lo statuto deve prevedere espressamente i seguenti punti:

- a) la denominazione, indicando espressamente la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via **stabile e principale** dell'organizzazione e **gestione** di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

## L'assenza della finalità lucrativa

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche **destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.**

E' fatto **divieto di distribuire, anche indirettamente, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.**

Per l'individuazione del principio di distribuzione indiretta si fa riferimento **all'articolo 3, co. 2, ultimo periodo, e comma 2-bis (ristorni soc. coop.), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112** (impresa sociale).

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

L'articolo 3, co. 2, del D. Lgs 112/2017 prevede che **costituisce distribuzione indiretta** di utili:

- a) *«la corresponsione ad **amministratori, sindaci** e a chiunque rivesta cariche sociali di **compensi individuali non proporzionati all'attività svolta**, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;*
- b) *la corresponsione ai **lavoratori subordinati o autonomi** di retribuzioni o compensi superiori del **quaranta per cento** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);*
- c) *la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a), del D.L. 112/2017 (interesse massimo dei buoni postali fruttiferi);*

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;*
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;*
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»*

## Possibilità di distribuzione limitata degli utili per le società sportive dilettantistiche

Le SSD possono:

- destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad **aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci**, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
- **distribuire**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di **dividendi ai soci**, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Per le SSD è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato.

## Le attività secondarie e strumentali

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche **possono esercitare attività diverse da quelle principali**, a condizione che:

1. l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano
2. abbiano **carattere secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

## Il riconoscimento ai fini sportivi

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche **sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.**

Il riconoscimento avviene mediante **l'iscrizione nel Registro nazionale** delle attività sportive dilettantistiche, **tenuto dal Dipartimento per lo sport.**

**Il Dipartimento per lo sport**, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le **funzioni ispettive.**

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport **diffida** gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport **revoca** la qualifica di ente dilettantistico.

Il Dipartimento per lo sport trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

## Incompatibilità degli amministratori

Gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche **non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.**

## Le specifiche disposizioni tributarie

Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche **non si applica la ritenuta del 4 per cento** a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## 3) LE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

### La costituzione (articolo 13, comma 1)

Le società sportive professionistiche devono essere costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

Non sono pertanto ammesse altre forme associative o societarie, in quanto l'elencazione è da considerarsi tassativa a tutti gli effetti.

In entrambi i casi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

## 3) LE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

### Il contenuto dell'atto costitutivo (articolo 13 – commi 2 e 3)

Trattandosi di società a responsabilità limitata o di società per azioni, circa il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, occorre necessariamente riferirsi a quanto previsto dal codice civile in materia.

In aggiunta, il D.Lgs. 36/2021 fissa altri due contenuti obbligatori:

- occorre prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali;
- occorre prevedere altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

## 3) LE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

### Iter costitutivo e deposito degli atti (articoli 13 e 14)

Per quanto riguarda la costituzione di una società sportiva professionistica, la procedura è più articolata in quanto occorre rispettare congiuntamente sia le previsioni del Registro Imprese che quelle di nuova introduzione. Viene pertanto stabilito il seguente ordine cronologico:

- Stipula dell'atto pubblico di costituzione della società;
- Richiesta di affiliazione ad una o più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico se svolge attività sportiva paralimpica, i cui effetti rimangono sospesi;
- Iscrizione della società presso il Registro delle Imprese;
- Entro i trenta giorni successivi deposito dell'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate;
- Da quel momento la società può iniziare ad operare in quanto vengono liberati gli effetti dell'affiliazione alla Federazione di appartenenza.

## 3) LE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

### L'organo consultivo (articolo 13, comma 7)

L'atto costitutivo deve prevedere altresì la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli.

L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## 4) LE PERSONE FISICHE

### Gli Atleti (articolo 15)

L'atleta per instaurare un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, deve sottoscrivere una richiesta di tesseramento.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

## 4) LE PERSONE FISICHE

### Il tesseramento degli atleti minorenni (articolo 16)

Vengono previste norme specifiche in relazione al tesseramento dei soggetti minorenni, stabilendo che:

- la richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, e può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale;
- il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso;
- i minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani;
- il tesseramento di cui al punto precedente resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

## 4) LE PERSONE FISICHE

### Tecnici, dirigenti e direttori di gara (articoli 17 e 18)

Vengono fornite alcune indicazioni riferite alle figure dei tecnici, dei dirigenti sportivi e dei direttori di gara:

- rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;
- i direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, dotate di autonomia operativa.

## 5) LE DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPEGO DI ANIMALI

### Il benessere degli animali impiegati nelle attività sportive (articolo 19)

Vengono introdotte una serie di disposizioni generali riguardanti l'impiego degli animali nelle competizioni sportive e finalizzate a garantire il loro stato di salute:

- Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche;
- Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente. E' altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali;

## 5) LE DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPEGGO DI ANIMALI

### Il benessere degli animali impiegati nelle attività sportive (articolo 19)

- Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici;
- Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura;
- Ogni animale deve essere dotato di un Documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria;
- E' fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario;

## 5) LE DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPEGGO DI ANIMALI

### Il benessere degli animali impiegati nelle attività sportive (articolo 19)

- I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze;
- E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa peri danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.

## 5) LE DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPEGGO DI ANIMALI

### Le competizioni sportive (articolo 20)

Per lo svolgimento delle competizioni sportive che richiedono l'impiego di animali, al fine di preservare e garantire la salute dell'animale stesso, vengono specificate alcune regole da rispettare:

- L'ammissione dell'animale ad una manifestazione e competizione sportiva è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.
- E' vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, del codice penale, e dall'articolo 727.

Ai sensi del successivo *articolo 21*, vengono previste apposite sanzioni disciplinari che dovranno essere emanate da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva per l'inosservanza delle regole di cui all'articolo precedente.

## 5) LE DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPEGGO DI ANIMALI

### La definizione dei «cavallo atleta» (articolo 22)

Per la prima volta viene riconosciuta una “personalità” al cavallo impiegato nelle competizioni sportive. A tale fine vengono previsto che ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) sia definibile «equide registrato», ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE)n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo;
- b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attività sportiva;
- c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.

## 5) LE DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPEGGO DI ANIMALI

### Visita di idoneità per lo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo (articolo 23)

Al fine di poter prendere parte alle varie competizioni sportive, viene previsto che il cavallo atleta per svolgere attività sportiva venga sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della FitetrecAnte o dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo è tesserato.

Anche in riferimento alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, è necessario che vengano comunque garantiti i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.

## 6) ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

### Entrata in vigore

L'art 30, co. 7, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), ha prorogato l'entrata in vigore del provvedimento al **1° gennaio 2022**.

Invece entrerà in vigore il **1° luglio 2022** la disciplina del lavoro sportivo, ed in particolare gli articoli:

25 (Lavoratore sportivo), 26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo), 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici), 28 (Direttore di gara), 29 (Prestazioni sportive amatoriali), 30 (Formazione dei giovani atleti), 32 (Controlli sanitari dei lavoratori sportivi), 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori), 34 (Assicurazione contro gli infortuni), 35 (Trattamento pensionistico), 36 (Trattamento tributario), 37 (Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale).

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

Rimane fermo il termine previsto dall'art. 31 – «Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica»:

- Vincolo sportivo sarà eliminato a decorrere dal 1° luglio 2022;
- Il Premio di formazione tecnica entra in vigore dal 1° gennaio 2022 con le modalità individuate dalle singole federazioni.

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

## Abrogazioni

A decorrere dal **1° luglio 2022** sono abrogati:

- a) la legge 14 giugno 1973, n. 366, «*Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo*»;
- b) la legge 23 marzo 1981, n. 91, «*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*»;
- c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, «*Assicurazione degli sportivi professionisti*»;
- d) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, «*Collaborazioni organizzate dal committente*».

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

A decorrere dal **1° gennaio 2022** sono abrogati:

- a) l'articolo 90, commi 4 (ritenuta 4%), 5 (imposta di registro in misura fissa), 8 (corrispettivi a favore di enti costituiti da istituzioni scolastiche), 17 (forma giuridica), 18 (contenuto statutario), 18-bis (divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altri enti sportivi) , 19 (disposizioni relative ai gruppi sportivi delle forze armate, polizia e vigili del fuoco), 23 (gratuità delle prestazioni dei dipendenti pubblici), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12, «*Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva*»;
- c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, «*Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*»;

# IL D.LGS. 28.2.2021 N.36

- d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, «*Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili*».